

Campobasso, 26 gennaio 2010

Alla c.a. Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Massimo Sabusco

Oggetto: Richiesta convocazione Consiglio monotematico urgente in merito al cd. piano casa (l.r. n. 30/09).

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Premesso che

Il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale n. 30/09 “Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica” (cd. piano casa);

Visti

L'art. 11, comma 3, della l.r. 30/09, dispone quanto segue: “I Comuni, con motivata deliberazione del consiglio comunale da assumere entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 2, 3 e 6 in relazione a singole zone urbanistiche del proprio territorio sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale. Con la stessa deliberazione i consigli comunali possono individuare ambiti di aree degradate da riqualificare e da assoggettare a piani esecutivi nei quali gli interventi possono essere favoriti con le premialità fissate nell'articolo 3 purché vengano reperite, individuate per intero e gratuitamente cedute al Comune le aree per standard così come imposte dal decreto ministeriale n. 1444/1968, oltre alla previsione della corretta viabilità principale. Negli stessi ambiti, il Comune, compatibilmente con i propri programmi costruttivi e su richiesta dei proprietari, può disporre di riservare una percentuale del 20 per cento della nuova volumetria ad edilizia convenzionata con le conseguenti ulteriori agevolazioni previste dalla legislazione vigente in materia. In tali ambiti gli ampliamenti consentiti dalla presente legge possono essere realizzati con corpi edilizi separati purché conformi ai parametri dettati dallo strumento urbanistico.”

Art. 14 della l.r. n. 30/09 “Recupero degli insediamenti abusivi” dispone quanto segue: “1. I Comuni, entro il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno obbligatoriamente approvare la disciplina per il recupero urbanistico degli insediamenti edilizi abusivi perimetrati in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, approvando le varianti di cui agli articoli 10, 11 e 12 della medesima legge regionale e classificando le aree perimetrare come zone omogenee di tipo B e C di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, in base alle caratteristiche dell'insediamento stesso.”

CHIEDONO

La convocazione di un Consiglio comunale monotematico riferito all'obbligo del Comune di adeguarsi alle disposizioni normative previste dalla legge regionale n. 30/09 (cd. piano casa), in particolare agli artt. 11, c.3, e 14.

Carmelo Parpiglia

Antonio Battista

Michele Coralbo

Augusto Massa

Pietro Maio

Maurizio D'Anchise

Massimo Romano

Claudia Neri

Michele Durante